



CITTÀ DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

SETTORE 1

UFFICIO CED

N. Reg. Settore: 309

DETERMINAZIONE NUMERO 1508 DEL 27-11-2025

OGGETTO: FORNITURA DELLA LICENZA SOPHOS SG135 PREMIUM SUPPORT – NETWORK PROTECTION – EMAIL PROTECTION CIG B94380895C

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I

VISTO il Decreto del Sindaco n.11 del 16/07/2025, di adeguamento del decreto n.8 del 31/10/2025 alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale n.157 del 11/07/2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore 1° "Servizi Affari generali – CED Servizi Informativi- Turismo e cultura - Pubblica istruzione – Sport" con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento fino alla durata del mandato del Sindaco salvo revoca anticipata per ragioni organizzative;

PREMESSO CHE:

- le norme sulla sicurezza dei sistemi informatici impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni di prevenire attacchi informatici che possano causare blocchi nella gestione dei software e dei dati;
- in particolare si rende necessario l'acquisto di una licenza software che permette di monitorare il traffico in entrata e in uscita utilizzando una serie predefinita di regole di sicurezza per consentire o bloccare gli eventi per la sicurezza della rete;

CONSIDERATO che la licenza attualmente in uso "Sophos SG135 Premium Support – Network Protection è in scadenza nel mese di Novembre c.a.;

RITENUTO di acquistare la medesima licenza dal momento che l'acquisto di altri prodotti comporterebbe la necessità di reinstallare il software in tutte le macchine in uso negli uffici;

DATO ATTO che il prodotto SOPHOS SG135 Premium Support – Network Protection – Email Protection garantisce sicurezza tecnicamente adeguata;

VISTO l'art.17, comma 2 del d.lgs. 36/2023 che dispone: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale". Il comma 1 prevede che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

RITENUTO, di dover richiedere un preventivo di spesa per l'acquisto delle licenze SOPHOS SG135 Premium

Support – Network Protection – Email Protection che garantiscono una sicurezza tecnicamente adeguata;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. lgs. 36/2023, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

EVIDENZIATO che l'acquisizione del servizio di cui sopra assume i caratteri di inderogabilità;

DATO ATTO che la Società Faticoni Spa con sede a Cagliari in Via Calamattia 10 P.Iva 01117510923 è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe nella gestione del servizio oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;

DATO ATTO che la Società Faticoni Spa ha trasmesso in data 26.11.2025 e registrato al protocollo dell'ente al n.67272 il preventivo per la fornitura delle licenze SOPHOS SG135 Premium Support – Network Protection – Email Protection;

VERIFICATO che il preventivo della società Faticoni Spa con sede legale a Cagliari, Via Calamattia, 10, propone la licenza SOPHOS SG135 Premium Support – Network Protection – Email Protection al prezzo unitario di € 972,00 (Iva al 22% esclusa) per un totale di € 1.185,84 Iva al 22% inclusa per un anno;

RITENUTO di dover accettare il preventivo della società Faticoni Spa Prot. n.67272 del 26/11/2025 relativo alla fornitura delle licenze SOPHOS SG135 Premium Support – Network Protection – Email Protection;

PRECISATO CHE:

- l'importo dell'affidamento è di € 972,00 (Iva al 22% esclusa) per la fornitura la licenza SOPHOS SG135 Premium Support – Network Protection – Email Protection come da preventivo Prot. n.67272 del 26/11/2025;

- il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica previa verifica della regolarità e esecuzione dell'affidamento e previa verifica del DURC regolare;

RILEVATO CHE il Bilancio 2025 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2024 con deliberazione n.68;

VISTA la disponibilità del capitolo 56.4 dedicato alla informatizzazione dell'Ente;

VERIFICATE le prescrizioni e gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 c.1 del D.L.n. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta:B94380895C;

VISTO l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di controllo e strumentali;

VISTI:

- la delibera della Giunta Comunale n.157 del 16/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nuova Macrostruttura e il Funzionigramma dell'Ente;

- la delibera del Consiglio Comunale n.68 del 16/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2025-2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);

VISTI:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;
- il D.Lgs 36/2023;
- i vigenti Regolamento di contabilità ed il Bilancio in corso;
- lo Statuto del Comune;
- il regolamento di contabilità armonizzato;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa:

DI affidare la fornitura della licenza SOPHOS SG135 Premium Support – Network Protection – Email Protection alla Faticoni S.p.A. sita in Cagliari, Via Calamattia, 10 come da preventivo sopra citato per un importo pari a € 972,00 Iva al 22% esclusa;

DI impegnare la somma di € 1.185,84 Iva al 22% inclusa sul capitolo 56.4 per la licenza SOPHOS SG135 Premium Support– Network Protection – Email Protection a favore della Faticoni S.p.A

DI provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento della somma dovuta in favore alla Faticoni S.p.A dietro presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1999, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria, e pertanto necessita del visto di regolarità contabile da parte della Dirigente del Settore 3;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dott. Massimo Cocco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1
MASSIMO COCCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.